



G. 29842

Sent. n.47/2024

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA**

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu                      Presidente

Walter Berruti                              Giudice

Barbara Pezzilli                            Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 29842 del registro di segreteria, nei confronti di

**Baggi Gabriele**, nato a Bergamo il 18.2.1967 ed ivi residente in via Zambonate n. 73 (c.f. BGGGRL67B18A79T);

**Esaminati** gli atti e i documenti di causa;

**Udito** nella pubblica udienza del 25 gennaio 2024, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Barbara Pisani, il rappresentante del Pubblico Ministero dott. Gaetano Milano. Nessuno è comparso per il convenuto, non costituito in giudizio.

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato al convenuto Baggi Gabriele in data 1 settembre 2023, la Procura regionale ha convenuto il predetto per sentirlo condannare *“al pagamento a favore del Comune di Bergamo della somma di complessivi euro 24.590,00, oltre interessi dalla data di commissione dell'illecito o della*

*diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, rivalutazione monetaria e spese di giudizio [Omissis]”, a titolo di omesso riversamento delle somme di spettanza del Comune di Bergamo, che aveva l’obbligo di riscuotere e di cui aveva, comunque, la disponibilità.*

L’organo requirente - dopo aver rappresentato che, con sentenza n. 170 del 19.6.2023, la Sezione II centrale d’appello aveva riformato, in punto di giurisdizione, la sentenza di questa sezione n. 6/2022, con rimessione del giudizio al giudice del primo grado - ha ritrascritto le contestazioni in fatto e diritto dell’originario atto di citazione chiedendone l’accoglimento.

In particolare, l’atto introduttivo ha riferito che la Guardia di finanza di Bergamo, con denuncia trasmessa in data 11.10.2019, aveva segnalato che la ditta individuale “Romeo and Juliet di Baggi Gabriele”, esercente l’attività di “Affittacamere Casa vacanze Bed and Breakfast Residence”, non aveva mai provveduto a versare l’imposta di soggiorno al comune. I militari, sulla scorta della documentazione contabile ed extra contabile, acquisita in sede di verifica fiscale, avevano proceduto ad accertare l’ammontare complessivo dei ricavi dell’attività ricettiva dal 2003 al 2018 e a quantificare l’imposta di soggiorno che l’agente contabile avrebbe dovuto riscuotere, ricostruendo il numero degli “alloggianti” partendo dal costo medio di pernottamento a persona determinato in €. 28,00.

Sulla base dei predetti accertamenti la Procura ha, quindi, quantificato gli importi dell’imposta di soggiorno “evasa” in €.

24.590,00.

All'odierna udienza, data per letta la relazione di causa, il Pubblico Ministero ha prodotto dei nuovi conteggi, effettuati sulla base della documentazione già acquisita in atti, riducendo l'importo che sarebbe dovuto dal convenuto ad €14.745,20. Il documento è stato acquisito agli atti del fascicolo di giudizio.

Nessuno si è costituito per il convenuto.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

### **Motivi della decisione**

1. In via preliminare, il Collegio, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione al convenuto, ne dichiara la contumacia ai sensi dell'art. 93 c.g.c.

2. Come già evidenziato in fatto, l'odierno giudizio è stato incardinato con atto di citazione in riassunzione in cui l'organo requirente ha rappresentato che con sentenza n. 170 del 19.6.2023, la Sezione II centrale d'appello ha riformato, in punto di giurisdizione, la sentenza di questa Sezione n. 6/2022, rimettendo il giudizio al giudice del primo grado, in diversa composizione, affinché definisca il merito della controversia e si pronunci sulle spese anche del grado di appello.

Il giudice di secondo grado, infatti, ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile sui gestori delle strutture ricettive in caso di omesso riversamento al comune impositore dell'imposta di soggiorno riscossa dagli ospiti soggiornanti nel territorio comunale, in continuità con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi in appello, alla cui stregua i mutamenti normativi, recati dall'art. 180, co. 3, D.L. n.

34/2020, art. 5- *quinquies* D.L. n. 146/2021, non hanno intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra gestore e Comune che discende dagli ulteriori compiti previsti dall'art. 4, comma 1-*ter*, d.lgs. n. 23/2011, così permanendo la qualifica di agente contabile in capo al gestore e la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della responsabilità amministrativo contabile dello stesso (*ex multis*, Sez. II app. n. 275/2022, Sez. I app. n. 30 e n. 107/2023, Sez. III app. nn. 247/2021; 68/2023).

Al riguardo, il Collegio rileva che anche la giurisprudenza maggioritaria di primo grado si è ormai orientata in questo senso (così *ex multis* Sez. giur. Liguria n. 1/202 e 9/2024; Sez. giur. Lazio nn. 93/2022; 301/2022; 351/2022; Sez. giur. Emilia-Romagna nn. 325/2021; Sez. giur. Piemonte, Ord. n. 46/ 2022; Sez. giur. Marche n. 19/2022).

Anche questa Sezione giurisdizionale, con pronunce emesse in composizione monocratica nell'ambito di giudizi per resa di conto *ex art. 141 e ss. c.g.c.*, ha, successivamente, aderito all'indirizzo interpretativo favorevole a ritenere la permanenza del rapporto di servizio con l'ente impositore ed il conseguente radicamento della giurisdizione contabile sui gestori che abbiano avuto il maneggio delle imposte incassate e da riversare, per effetto del contenuto concreto degli ulteriori compiti affidatigli con regolamento dall'ente impositore. (Sez. giur. Lombardia, Decreti nn. 5, 6, 7, 8 e 9/2023).

Sulla questione di giurisdizione - stante la definitività della sentenza di appello - si è, quindi, formato il giudicato sicché ogni ulteriore valutazione in merito all'effettivo maneggio dell'imposta incassata è

preclusa alle parti e al giudice di rinvio.

3. Tanto premesso, passando al merito della controversia, il Collegio, preso atto della rideterminazione dell'importo della condanna, ritiene che la domanda vada accolta.

3.1. In primo luogo, si osserva che l'art. 7 del Regolamento del Comune di Bergamo, adottato con delibera consiliare n. 213 del 12.12.2011 e successive modificazioni, incarica espressamente il gestore di incassare l'imposta dai soggetti passivi (pernottanti nelle strutture ricettive e negli immobili ubicati nel territorio comunale) al termine di ciascun soggiorno, di rilasciarne quietanza e di provvedere al successivo versamento al Comune. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, secondo le modalità descritte al comma 2 dell'art. 7.

Il tenore letterale dell'articolo trascritto appare particolarmente puntuale nel delineare il procedimento di incasso dell'imposta secondo modalità e connotati prettamente contabili.

Da un lato, infatti, dispone che il soggetto passivo corrisponda l'imposta al gestore al termine di ciascun soggiorno, dall'altro onera il gestore dell'incasso dell'imposta, del rilascio della quietanza, della conservazione e del successivo versamento al Comune. Al comma 2 è, inoltre, specificato che *"le somme riscosse a titolo di imposta"* debbano essere versate dal gestore nel termine stabilito mediante pagamento tramite sistema bancario, su apposito conto corrente postale intestato al comune o mediante altre forme di pagamento attivate

dall'amministrazione comunale. Sicché alcuna duplicazione funzionale può ravvisarsi con gli obblighi dichiarativi cumulativi e posticipati introdotti con la novella del 2020 e successivi decreti attuativi.

Di particolare portata esegetica, nel senso dell'affidamento al gestore di una attività di riscossione per conto del comune, appare il connesso incarico di rilasciare quietanza del pagamento, ovvero il tipico documento contabile emesso dal creditore, nel quale lo stesso attesta l'avvenuto pagamento del debito, con efficacia probatoria dell'adempimento e relativi effetti liberatori in capo al debitore (art. 1199 c.c.).

L'art. 6 del Regolamento comunale di Bergamo, inoltre, prevede i seguenti ulteriori obblighi dei gestori delle strutture ricettive:

- I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

In particolare, sono tenuti a comunicare al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e non imponibili, con indicazione del tipo di esenzione. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata.

- Ai soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 compete:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in appositi spazi (art. 6, c.1);

- quantificare l'imposta sul costo del pernottamento comprensivo di eventuale colazione, al netto dell'IVA e di eventuali servizi aggiuntivi, con il limite di quattro euro a persona per pernottamento (art. 4, c. 1);

- applicare l'imposta fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi; (art. 4, c.3);

- ricevere le apposite certificazioni per l'applicazione delle esenzioni (art. 5, c. 2).

3.2 Orbene, risulta dagli atti del giudizio che il convenuto Baggi Gabriele, titolare della ditta individuale "Romeo and Juliet di Baggi Gabriele", esercente l'attività di "Affittacamere Casa vacanze Bed and Breakfast Residence", non ha mai riversato al Comune di Bergamo l'imposta di soggiorno relativa al periodo 2013-2018, qui in contestazione.

Il convenuto, infatti, non solo era sconosciuto al Comune quale gestore di attività ricettiva ma anche all'Agenzia delle entrate quale contribuente, non avendo presentato le dichiarazioni dei redditi annuali né tenuto le obbligatorie scritture contabile e i registri previsti per legge (cfr. Processo verbale di constatazione, Doc. 3, fasc. di Procura).

Siffatto contegno induce a ritenere che l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno da parte di Baggi Gabriele costituisca

condotta illecita imputabile all'agente a titolo di dolo. La tenuta di una contabilità "in nero", l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e l'evasione totale di tutte le imposte dirette ed indirette, oltre che l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno, costituiscono elementi probatori incontestabili cui ricondurre l'accertamento, in capo all'odierno convenuto, di una predeterminata volontà di sottrarsi agli obblighi contabili di riversamento di pubblico denaro con l'intento di ricavarne indebiti profitti e con pari nocimento del Comune di Bergamo, per conto del quale doveva incassare e riversare l'imposta di soggiorno corrisposta dagli ospiti soggiornati presso la struttura ricettiva da lui gestita.

3.3 In punto *quantum*, il Collegio osserva che l'importo dell'imposta di soggiorno non riversata - calcolata nell'atto di citazione a partire dall'accertamento induttivo del reddito non dichiarato (volume d'affari), operato in sede di verifica fiscale da parte della GDF - è stato poi rideterminato dal PM in udienza con esclusivo riferimento ai due file *excel*, acquisiti dalla GDF durante l'accertamento tributario, contenuti in una *pen drive* consegnata spontaneamente da Baggi Gabriele ai militari operanti (cfr. processo verbale di constatazione - Doc. 3), contenenti i dati "extra contabili" relativi alla gestione dell'attività ed in particolare:

a) i dati delle prenotazioni, suddivisi per camere/appartamenti per il mese di riferimento, l'importo corrisposto per singola prenotazione con indicazione dell'avvenuto pagamento o della cancellazione o disdetta;

b) i totali divisi per camere/appartamenti per mese di riferimento, unitamente al totale complessivo degli incassi, comprensivi di IVA al 10%;

c) gli importi dell'imposta di soggiorno calcolata per soggiorno per il secondo semestre 2018.

L'attendibilità dei dati inseriti nei menzionati files (che in sostanza rappresentano una contabilità "in nero" della gestione) è stata confermata dallo stesso Baggi, che a verbale ha dichiarato che le cifre indicate costituiscono i ricavi dell'attività svolta (cfr. Processo Verbale, Doc. 3 fasc. di Procura).

In sostanza, alla luce dei dati contenuti nei menzionati files, è possibile risalire al numero dei pernottamenti effettivi del periodo e, quindi, all'importo dell'imposta di soggiorno incassata o da incassare secondo quanto stabilito dal regolamento comunale.

Ad avviso del Collegio, quindi, la quantificazione dell'imposta non riversata, operata dalla Procura in udienza, risulta maggiormente precisa essendo fondata su elementi fattuali provenienti dallo stesso gestore ed appare, comunque, effettuata in senso più favorevole al convenuto in quanto, dall'esame a campione svolto dal Collegio, sembrerebbe che il "nuovo" conteggio operato dalla Procura regionale abbia considerato "prudenzialmente" una sola presenza per ciascun soggiorno registrato nel *file excel* da Baggi stesso.

Tutto ciò considerato, nell'ambito del presente giudizio di rinvio e tenuto conto del tenore della domanda, il convenuto va ritenuto responsabile per l'omesso riversamento al comune di Bergamo nel

periodo 2013-2018 sia delle somme che avrebbe dovuto riscuotere che di quelle incassate, di cui ha avuto la disponibilità ed il correlato maneggio, così determinate secondo quanto indicato dalla Procura in udienza:

Anno Imposta	Importo imposta a notte	Numero pernottamenti documentati in allegato 3 (files excel)	Imposta di soggiorno non riversata
2013	2,00 €	984	1.968,00 €
2014	2,00 €	1180	2.360,00 €
2015	2,00 €	1407	2.814,00 €
2016	2,00 €	1359	2.718,00 €
2017	2,00 €	1391	2.782,00 €
2018 gennaio-maggio	2,00 €	479	958,00 €
2018 giugno-dicembre	1,40 €	818	1.145,20 €
<b>TOTALI</b>		<b>7618</b>	<b>14.745,20 €</b>

Conseguentemente, BAGGI Gabriele - titolare della ditta individuale "Romeo and Juliet di Baggi Gabriele", esercente l'attività di "Affittacamere Casa vacanze Bed and Breakfast Residence"- va condannato al pagamento della somma complessiva di €. 14.745,20 oltre rivalutazione dalla data del 31 dicembre di ciascun anno, ed accessori di legge sino all'integrale soddisfo, in favore del Comune di Bergamo.

4. In applicazione del principio della soccombenza, di cui all'art. 31 c.g.c., le spese di giudizio, ivi comprese quelle del grado di appello, sono liquidate come in dispositivo e poste a carico del convenuto.

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti**

**Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia**

definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale:

**Condanna**

**Baggi Gabriele**, nato a Bergamo il 18.2.1967 ed ivi residente in via Zambonate n. 73 (c.f. BGGGRL67B18A79T) al pagamento, in favore del Comune di Bergamo, della somma complessiva di €14.745,20, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del 31 dicembre di ciascun anno e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al saldo.

Condanna il convenuto, al pagamento delle spese di giudizio, comprese quelle del grado di appello, liquidate in euro 109,78 (centonove/78), in favore dell'erario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.

L' ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Cons. Barbara Pezzilli)

(Pres. Antonio Marco Canu)

*f.to digitalmente*

*f.to digitalmente*

Depositato in segreteria il 27/03/2024

Il Direttore di Segreteria

(dott.ssa Federica Dainotti)

*f.to digitalmente*